

L 29/09/1964 n.871 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Legge 29 settembre 1964, n. 871 (in Gazz. Uff., 12 ottobre, n. 251). - Norma integrativa dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

A integrazione dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'art. 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Articolo 2

La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.